

Roma, 18 febbraio 2019

SIA19054

MQ

**Oggetto: Trasporto rifiuti. Abolizione del SISTRI e disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti .
Conversione in legge del DL semplificazioni.**

Con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (su G.U. n. 36 del 12/2/2019) è stato definitivamente approvato il decreto legge 135/18 recante norme per la semplificazione alle attività delle imprese e della pubblica amministrazione, il cui articolo 6 riporta la disposizione relativa **all'abrogazione del SISTRI**.

“Dal 1° gennaio 2019 – recita espressamente la norma - è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) ...” e “conseguentemente non sono dovuti i contributi” annuali, che le imprese dovevano versare per il funzionamento del citato sistema che - paradosso tutto italiano - in realtà non ha mai funzionato.

Dopo aver abrogato altre disposizioni attinenti al SISTRI, da quelle del decreto legislativo 205/2010 a quelle del DL 101/13 (in legge 125/13), l'articolo 6 prevede l'istituzione di un **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** (da realizzare verosimilmente entro l'anno 2019 – comma 3bis), stabilendo espressamente che (comma 3-ter) : *“Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale ... la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,”* cioè **quelli cartacei**: quali il FIR (formulario d'identificazione dei rifiuti durante il trasporto), il Registro di carico e scarico e la denuncia annuale rifiuti (MUD), *“... anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”*, cioè con la nuova digitalizzazione – ndr.

Al riguardo, si fa notare che l'istituzione del nuovo Registro sarà avviata **a cura e spese** del Ministero dell'Ambiente (con un costo di 1,61 milioni – non paragonabile a quello del SISTRI di 38 milioni), mentre il funzionamento annuale di detto registro (d'importo pari a circa 3 milioni – non i 40 del SISTRI) verrà poi ripartito tra tutti gli operatori che si dovranno iscrivere ad esso (con diritto di segreteria e contributo annuale modesto), solo dal prossimo anno 2020.

Ne deriva quindi che:

- per il corrente **anno 2019 non è più dovuto alcun contributo da parte delle imprese**, né al SISTRI, né all'eventuale ed istituendo Registro elettronico nazionale;
- alla costruzione del nuovo Registro e soprattutto del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prenderà parte, in maniera fattiva e collaborativa con i Ministeri competenti la scrivente Confederazione, rappresentando le esigenze dei vettori specializzati e richiedendo espressamente la sperimentazione del nuovo sistema prima della sua entrata in vigore.

Sullo spinoso tema del SISTRI e della tracciabilità dei rifiuti in genere Conftrasporto ha organizzato uno specifico **Convegno, nell'ambito del Transpotec di Verona, per sabato 23 febbraio 2019**, alle ore 14,30, con un tavolo rotonda tra i rappresentanti delle Istituzione degli operatori del settore. Tutte le imprese interessate sono invitate a tale evento.

Nel link sottoindicato si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 12/2019.

Cordiali saluti